



Sent. n.5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37512** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del sig.:

xxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxx e ivi residente alla via xxxxx n. xxx, c.f.

xxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Bari, alla via Dalmazia n. 179, c/o lo

Studio dell'avv. Francesco L. de Cesare che lo rappresenta e lo difende;

contro:

I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, Direzione Provinciale di Bari, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso

dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura

Regionale dell'I.N.P.S. in Bari, alla Via Putignani, n. 108.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del xxxxxxx, l'avv. F.L. de Cesare per il ricorrente

e l'Avv. I. De Leonardis per l'I.N.P.S.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il xxxxxxx il sig. xxxxxxx ha dedotto:

- di aver prestato servizio quale assistente capo della Polizia Penitenziaria

	sino al xxxxxx, data in cui, per motivi di salute, è trasmigrato nei ruoli civili	
	del Ministero della Giustizia, ove ha continuato a lavorare sino alla quiescenza,	
	intervenuta il xxxxxxx;	
	- di essere titolare di pensione anticipata (ex anzianità) n. xxxxx concessagli	
	dall'I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici con determina xxxxxxx del	
	xxxxxx, con decorrenza xxxxxxxx;	
	- di aver presentato all'Istituto, in data xxxxxxx, domanda finalizzata	
	all'ottenimento della pensione diretta di privilegio gestione pubblica, in quanto	
	affetto da gastropatia ipersecretiva erosiva riconosciuta dipendente da causa di	
	servizio e ascrivibile all'ottava categoria d.P.R. 30.12.1981, n. 834 con verbale	
	della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di Bari datato xxxxxxxx;	
	- che con provvedimento del xxxxxx l'Istituto respingeva l'istanza «[...] in	
	<i>quanto il servizio svolto fino al xxxxx come Assistente Capo della Polizia</i>	
	<i>Penitenziaria, è già stato utilizzato, ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 1092/1973,</i>	
	<i>per il pensionamento anticipato dal xxxxx»;</i>	
	- di aver proposto ricorso amministrativo in data xxxxx.	
	Il ricorrente ha sul punto richiamato l'art. 112 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092	
	(che riconosce – al dipendente che abbia prestato, presso la stessa o diverse	
	amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di	
	quiescenza a carico del bilancio dello Stato – « <i>diritto alla riunione dei servizi</i>	
	<i>stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla</i>	
	<i>base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in</i>	
	<i>relazione alla definitiva cessazione dal servizio»), nonché la pronuncia del</i>	
	Giudice delle leggi dichiarativa dell'illegittimità del combinato disposto degli	
	artt. 112 e 118, comma secondo, del citato d.P.R., nella parte in cui non	
	2	

	prevede, per il caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso	
	testo unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di	
	quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio precedente, di un	
	trattamento supplementare di quiescenza per il successivo periodo di servizio,	
	da liquidarsi secondo le vigenti disposizioni, limitatamente a quella parte di	
	detto servizio che, sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo	
	pensionabile (Corte cost., sentenza n. 275 del 1976).	
	Nella prospettazione del ricorrente, <i>«Tale norma, dunque, non fa riferimento</i>	
	<i>al trattamento di privilegio, legato alla sussistenza di un requisito sanitario</i>	
	<i>legato al servizio (riconoscimento di causa di servizio) ma solo al trattamento</i>	
	<i>di quiescenza».</i>	
	Ciò posto, richiamati l'art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 in ordine al cumulo	
	della pensione privilegiata (e dell'assegno rinnovabile) con un trattamento di	
	attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da rapporto di	
	servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione (o all'assegno)	
	nonché la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa	
	Corte n. 42/2017/QM, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo	
	diritto, nei confronti dell'I.N.P.S., a percepire la pensione di privilegio gestione	
	pubblica e, per l'effetto condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione in suo favore	
	di detta pensione, con decorrenza dalla domanda amministrativa (e con ratei	
	nel limite della prescrizione di legge), ovvero da quando ritenuto di giustizia,	
	oltre arretrati ed interessi come per legge; con vittoria di spese e competenze	
	del giudizio.	
	2. La ricevuta di avvenuta notifica del ricorso, unitamente al decreto del	
	14.3.2024 di fissazione dell'udienza di discussione del giudizio al xxxxxx, è	
	3	

stata ritualmente depositata dal ricorrente il 18.3.2024.

3. Con memoria depositata l'xxxxx l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio, sostenendo che:

- il sig. xxxxxx è stato dipendente Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione penitenziaria dal xxxxx al xxxxx, con la qualifica di Assistente Capo della Polizia Penitenziaria;

- dal xxxx il ricorrente è transitato, a seguito di riforma, nei ruoli civili dell'Amministrazione di appartenenza nel profilo professionale di Ausiliario posizione economica B1, ai sensi degli artt. 75 e 76 d.lgs. 30.10.1992, n. 443;

- il xxxxxxxx il ricorrente ha presentato all'I.N.P.S. domanda volta a ottenere la pensione di anzianità, avendo maturato i requisiti anagrafico-contributivi richiesti *ex lege* per i dipendenti civili dello Stato; la competente Direzione Provinciale dell'Istituto disponeva nei suoi confronti il conferimento del trattamento pensionistico diretto ordinario di anzianità liquidato con sistema misto 2012, a decorrere dall'xxxx, in quanto il servizio svolto fino al xxxxx, come Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, *«era già stato utilizzato, ai sensi dell'art.112 del DPR 1092/73, per il pensionamento anticipato dal xxxxx»*;

- successivamente, il xxxxx il ricorrente ha presentato all'Ente previdenziale domanda di pensione di privilegio; a seguito dell'istruttoria espletata, con pec del xxxx l'I.N.P.S. ha anticipato il rigetto della domanda *«in quanto il servizio svolto fino al xxxxx, come Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, è già stato utilizzato, ai sensi dell'art.112 del DPR 1092/73, per il pensionamento anticipato dal xxxx, come si evince dall'allegato provvedimento di pensione»*; il rigetto è stato poi formalizzato con

	provvedimento del xxxxx, avverso con ricorso amministrativo proposto in	
	data xxxxx;	
	- in definitiva, il ricorrente avrebbe scelto volontariamente di utilizzare tutta	
	la sua anzianità contributiva, tanto quella maturata da militare quanto quella	
	maturata da civile, ai fini del conferimento della pensione ordinaria di	
	anzianità; ciò posto, in base all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1092/1973 sulla	
	riunione dei servizi, la contribuzione non potrebbe essere valorizzata due volte,	
	vale a dire ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza ordinario e	
	del trattamento privilegiato.	
	L'Istituto ha altresì argomentato che l'art. 6 del d.l. 6.12.2011, n. 201	
	(convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214) ha disposto	
	l'abrogazione a far data dal 6.12.2011, tra gli altri, della pensione privilegiata	
	per tutti i dipendenti pubblici, con le eccezioni soggettive ivi contemplate	
	(personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e	
	soccorso pubblico) e facendo salvi i <i>«procedimenti in corso alla data di entrata</i>	
	<i>in vigore del presente decreto»</i> , i <i>«procedimenti per i quali, alla predetta data,</i>	
	<i>non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda»</i> , nonché i	
	<i>«procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta</i>	
	<i>data»</i> ; sicché, essendo cessato dal servizio l'xxxx e non rientrando in alcuna	
	delle fattispecie eccettuate, il ricorrente non avrebbe diritto alla pensione	
	privilegiata.	
	Infine, secondo l'I.N.P.S., difetterebbero in ogni caso i requisiti previsti dalla	
	legge per la pensione privilegiata: posto che requisito indispensabile per la	
	concessione della pensione privilegiata è la circostanza che il dipendente sia	
	stato collocato a riposo a seguito di infermità e che queste siano ascrivibili a	
	5	

	causa di servizio, non risulterebbe provato che il ricorrente sia stato collocato	
	a riposo a seguito delle lamentate patologie, essendo lo stesso cessato per	
	dimissioni volontarie.	
	In relazione a quanto precede, l'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto del ricorso in	
	quanto infondato in fatto e in diritto, con rifusione delle spese.	
	4. All'udienza del xxxxxx l'avv. De Cesare, per il ricorrente, ha esposto	
	brevemente i propri scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni rassegnate;	
	l'avv. De Leonardis, per l'I.N.P.S., ha insistito per il rigetto del ricorso.	
	5. Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo, letto all'esito della	
	camera di consiglio e di seguito trascritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda formulata dal sig. xxxxxxxx	
	per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto, nei confronti dell'I.N.P.S.,	
	a percepire la pensione di privilegio gestione pubblica chiesta con domanda	
	del xxxxxx e la conseguente condanna dell'Istituto alla corresponsione di detta	
	pensione.	
	2. Il ricorso è infondato.	
	3. Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, il trattamento di privilegio	
	era riconosciuto ai dipendenti civili in presenza della duplice condizione i)	
	della cessazione dal servizio per una o più infermità nonché ii) del	
	riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tali infermità; requisiti	
	che permangono anche dopo l'abrogazione dell'istituto ma solo per le ipotesi	
	residuali codificate dall'art. 6 del d.l. n. 201/2011.	
	In dettaglio, in base alla disposizione da ultimo richiamata, « <i>Ferma la tutela</i>	
	6	

	<i>derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie</i>	
	<i>professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza</i>	
	<i>dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per</i>	
	<i>causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La</i>	
	<i>disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei</i>	
	<i>confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del</i>	
	<i>fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente</i>	
	<i>comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in</i>	
	<i>vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta</i>	
	<i>data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda,</i>	
	<i>nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della</i>	
	<i>predetta data».</i>	
	Il richiamato art. 6 ha, dunque, abrogato, a partire dal 6.12.2011 (data di entrata	
	in vigore del d.l. n. 201/0211: cfr. il successivo art. 50), l'istituto della pensione	
	privilegiata, con le sole eccezioni, ivi tassativamente previste, di carattere	
	soggettivo (alcune categorie di dipendenti pubblici elencate nel secondo	
	periodo, oggetto di positivo vaglio da parte del giudice delle leggi: cfr. Corte	
	cost. n. 20 del 2018) e oggettivo (il riferimento è alle fattispecie contemplate	
	dal terzo periodo).	
	Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., <i>ex multis</i> , Sez. II giur.	
	centr. app., sent. n. 245/2024 e n. 125/2024; Sez. giur. reg. Puglia,	
	n. 124/2024), queste ultime riguardano tutte casi in cui la cessazione dal	
	servizio sia intervenuta antecedentemente all'entrata in vigore del d.l.	
	n. 201/2011.	
	In altri termini, la cessazione dal servizio in epoca successiva all'entrata in	

	vigore della novella di cui all'art. 6 d.l. n. 201/2011 costituisce circostanza	
	irrimediabilmente ostativa all'ottenimento della pensione privilegiata.	
	4. Nel caso in esame, il sig. xxxxxx è cessato dal servizio per dimissioni il	
	xxxxxxx, ben oltre l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata,	
	rivelandosi del tutto irrilevante che le infermità denunciate fossero state	
	riconosciute dipendenti da causa di servizio antecedentemente alla sua	
	cessazione.	
	5. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere respinto.	
	6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37512, proposto dal sig. xxxxxx, lo respinge.	
	Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 300,00.	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del xxxxxxxx.	
	Il Giudice	
	(Giovanni Natali)	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 9.1.2025	
	Il Funzionario	
	(Franca Maria Alfarano)	
	(f.to digitalmente)	
	8	